

VIVA La
Costi
tuzio
ne È VIVA



Catellani & Smith®

“La Costituzione non è una macchina
che una volta messa in moto va avanti da sé.
La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere
e non si muove; perché si muova bisogna ogni giorno
rimetterci dentro il combustibile; bisogna metterci
dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere
queste promesse, la propria responsabilità”.

Prof. Pietro Calamandrei

Discorso sulla Costituzione agli studenti di Milano,
26 gennaio 1955



Il saluto del Presidente della Fondazione Articolo 49

“Orgogliosi di essere partiti coinvolgendo questi ragazzi”

Gli studenti saranno le anime e le colonne delle istituzioni del futuro



Andrea Poli

Presidente Fondazione Art. 49

Il progetto educativo “Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!” nasce per celebrare i 75 anni della nostra Carta fondamentale. Sul nome non siamo stati originali, abbiamo copiato.

Ma lo abbiamo fatto dai più bravi. “Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!” si ispira a un discorso che uno dei più importanti padri costituenti, Piero Calamandrei, pronunciò davanti agli studenti milanesi, spiegando il valore della Costituzione come testamento. Disse che in fondo la Costituzione è un foglio di carta e che l'unico modo per tenerla viva è continuare ad applicarla nella quotidianità. Ci siamo ispirati a questo concetto per la Fondazione Articolo 49, che richiama l'articolo che prevede per tutti i cittadini il diritto a concorrere e a determinare la politica nazionale. Credo che ognuno di noi nella quotidianità debba concorrere a realizzare i principi di libertà e responsabilità sociale che sono tracciati nella Costituzione. Noi, insieme a stakeholder pubblici e privati, lo abbiamo fatto con questo progetto educativo, arrivando a oltre 10mila studenti. Siamo orgogliosi di essere partiti da questi ragazzi, perché saranno le anime e le colonne delle istituzioni, delle aziende e del terzo settore del futuro.

Indice

Introduzione al progetto educativo			
Avvicinare i più piccoli al valore della Carta	7		
Fondazione Articolo 49: diffondere la cultura della partecipazione	8		
Il sostegno delle istituzioni			
Dalla Commissione Ue alle Regioni Una vera e propria squadra a supporto del progetto	10		
Intervento Commissione UE	12		
Intervento Parlamento UE	13		
Intervento Senato della Repubblica	15		
Il progetto educativo			
I numeri del progetto	18		
Oltre 9mila alunni coinvolti, la Costituzione è di tutti	20		
Mettersi in gioco, calando gli insegnamenti nella realtà quotidiana	22		
“Misurare” la Costituzione? Si può grazie all’applicativo web	25		
Un concorso per raccontare la Costituzione nella quotidianità	26		
Le scuole vincitrici	28		
La campagna stampa-web			
Una grandissima visibilità sulle pagine dei quotidiani	31		
		I partner	
		Un progetto che piace anche alle aziende	32
		Le interviste ai partner	
		Bitron: Inclusione, equità e diversità “una chiamata irrinunciabile”	34
		Catellani&Smith: “Promuovere la partecipazione per noi è davvero fondamentale”	36
		Q8: Creare sostenibilità sociale “è la via per un futuro migliore”	38
		Accenture: Connessi al futuro. I computer agli studenti per ridurre le distanze	40
		La parola a docenti e alunni	
		La Costituzione è arrivata sui banchi di tutta Italia: ecco cosa è piaciuto di più	42
		Così incoraggiamo i bambini a diventare cittadini consapevoli	44
		“Grazie Martino, sei stato un amico simpaticissimo”. I bambini raccontano la Costituzione	46
		Tre annualità	
		Il progetto non si ferma qui: il focus si sposta ora sull’Europa	51
		Alla scoperta della Costituzione	
		È la “più bella del mondo” e si può scoprire a ogni età	54
		La Costituzione - Il testo completo	57



VIVA **La
Costi
tuzio
ne** È VIVA

Il progetto educativo si articola su tre annualità indipendenti

Avvicinare i più piccoli al valore della Carta

I temi della cittadinanza e della partecipazione attiva a misura di bambino

Il progetto educativo **“Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!”** è promosso dalla Fondazione Articolo 49, emanazione di WITHUB S.p.A., e si pone come scopo la piena e concreta attuazione dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, individuando quale perno di azione l'articolo 49 della Carta stessa.

Un progetto che vuole **avvicinare bambini e bambine al valore della Costituzione** e ai principi che questa protegge, affrontando i temi della cittadinanza e della partecipazione attiva con un respiro non solo nazionale, ma comunitario.

Il progetto “Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!” è **strutturato in tre annualità scolastiche indipendenti**, ognuna delle quali viene legata a ricorrenze di rilievo pubblico: nel 2023 il 75° An-

niversario della Costituzione italiana, nel 2024 le nuove elezioni politiche europee e nel 2025 l'80° Anniversario della Liberazione, accanto al 55° anno dall'avvio del decentramento amministrativo delle Regioni nel nostro Paese. L'iniziativa si svolge all'interno dell'orario curricolare e prevede **attività multidisciplinari** da svolgersi grazie a risorse digitali fruibili liberamente dai docenti, tra cui 16 video originali dove la mascotte Martino dialoga con adulti attraverso domande, curiosità e racconti.

È stato inoltre predisposto un **kit operativo** contenente una guida docenti, un poster per la classe, schede didattiche per approfondire i temi suggeriti dai video e le linee guida per prendere parte al contest “Ewiva la Costituzione!”, in cui i bambini sono stati invitati a rielaborare il significato della Costituzione.

Emanazione di WITHUB, è la realtà promotrice del progetto

Fondazione Articolo 49: diffondere la cultura della partecipazione

“

Art. 49

Costituzione della Repubblica Italiana

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

”

Fondazione Articolo 49, emanazione di WITHUB S.p.A., è la realtà promotrice del progetto educativo “Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!”.

L'obiettivo ultimo della Fondazione è quello di **diffondere la cultura della partecipazione** in ogni ambito della vita comunitaria attraverso l'informazione, la consapevolezza, il coinvolgimento, lo stimolo all'applicazione costante del metodo democratico.

Ed è proprio dai significati contenuti ed espressi nella Costituzione e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Ue che prendono le mosse i valori su cui si basa la Fondazione: libertà, partecipazione, democrazia, pace, lavoro, diversità.

La realtà si attiva in tutte le situazioni in cui si possono realizzare i principi costituzionali, coinvolgendo in un'ottica inclusiva la collettività espressa in istituzioni, individui, imprese, media e associazioni. Lo fa in una logica circolare dove il valore prodotto si distribuisce alla collettività e ritorna alla Fondazione attraverso l'ambiente, la società, le relazioni stabilite.

Oggi l'operato della Fondazione riguarda principalmente la realizzazione di **progetti educativi** per le scuole e la promozione di eventi sui temi più pressanti che riguardano l'Italia e l'Europa, coinvolgendo personalità della **politica**, dell'**economia** e del **terzo settore**.

Il sostegno all'iniziativa

Dalla Commissione Ue alle Regioni Una vera e propria squadra a supporto del progetto

Numerosi i patrocini rilasciati dalle istituzioni

Il progetto educativo "Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!" ha suscitato fin dal momento del lancio una grande attenzione. In particolare, per il suo intento divulgativo e di pubblico interesse, a luglio 2022 l'iniziativa ha ricevuto il **sostegno e l'incoraggiamento da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella**.

Giovedì 12 ottobre 2023 - a pochi giorni dalla partenza dell'iniziativa in oltre 400 classi della scuola primaria di tutta Italia - "Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!" ha ricevuto il **battesimo istituzionale del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati** in un evento tenutosi sul palco dell'Europa Experience David Sassoli di Piazza Venezia a Roma. Per l'occasione erano presenti Andrea Poli, presidente della Fondazione Articolo 49 e Ceo di WITHUB; Giuseppe Schiboni, assessore

all'Istruzione della Regione Lazio; Valeria Fiore, Public Relations officer-Community Manager del Parlamento Europeo. Da remoto anche Gerardina Soleo, consigliera regionale della Regione Basilicata. A moderare l'incontro Vittorio Oreggia, direttore editoriale di WITHUB e direttore di Gea. Ospiti di rilievo, che hanno confermato così il loro appoggio al progetto educativo.

"Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!" può infatti contare sul **patrocinio** della rappresentanza della Commissione Ue in Italia ed è sviluppato in collaborazione con l'ufficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia. Ad aver concesso il patrocinio anche le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta.

IN COLLABORAZIONE CON



CON IL PATROCINIO
DELLA RAPPRESENTANZA IN ITALIA
DELLA COMMISSIONE EUROPEA



CON IL PATROCINIO
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI*



CON IL PATROCINIO DI



*ALL'EVENTO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DEL 12 OTTOBRE 2023 **CON IL PATROCINIO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, CONCESSO CON DECRETO N° 449 DEL 20/09/2023.

“La Costituzione nelle scuole per aumentare la consapevolezza del valore della democrazia”



Massimo Pronio

*Responsabile Comunicazione
della Rappresentanza Commissione Europea in Italia*

La Costituzione italiana garantisce i diritti fondamentali dei cittadini e stabilisce principi di giustizia e uguaglianza, che l'Unione europea tutela nei suoi

Trattati e con l'attuazione delle sue politiche a beneficio di tutti i cittadini e le cittadine.

L'Unione europea è legata a doppio filo ed in maniera indissolubile all'articolo 11 della Costituzione, ripudiando la guerra come strumento di risoluzione delle controversie ed essendo incarnazione di un ordinamento sovranazionale che “assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

Nell'attuale contesto europeo ed internazionale, la difesa dei valori democratici è ancora più cruciale ed essenziale per assicurare un futuro prospero per le generazioni presenti e future.

Nulla è scontato, inclusa la democrazia. Iniziative come il progetto educativo “Viva la Costituzione” ci aiutano a veicolare questo messaggio tra i più giovani: capire appieno i valori democratici per farli propri, esercitarli in maniera consapevole e preservarli a beneficio del presente e del futuro dell'Europa.

“Concretizzare gli ideali europei grazie alle nuove generazioni”



Carlo Corazza

*Direttore Ufficio di collegamento
del Parlamento Ue in Italia*

L'avvicinarsi delle elezioni europee, che in Italia si terranno l'8 e il 9 giugno, ci ricorda l'importanza dell'educazione civica nel sostenere l'architettura istituzionale europea che, a partire dal dopoguerra, ha garantito pace e democrazia per i suoi Stati membri. In questo periodo pieno di difficoltà e di incertezze solo una reale condivisione dei valori che hanno ispirato la creazione della nostra Unione potrà permetterle di sopravvivere. Per questo progetti come “Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!” ricoprono un ruolo fondamentale nel permettere alle fasce più giovani di sviluppare fin da subito sensibilità per i diritti e i doveri che ogni cittadino ha. Grazie a questi strumenti le nuove generazioni non saranno solo custodi dei valori della nostra società, ma potranno attivarsi, a partire dal voto, per migliorarla rendendo concreti gli ideali europei.



Senato della Repubblica
Il messaggio del Presidente Ignazio La Russa

“Partire dalle nuove generazioni per rendere più attuali e concreti i principi della nostra Costituzione”

È con grande piacere che il Senato della Repubblica ha concesso il suo patrocinio al progetto educativo “Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!”.

L’iniziativa della Fondazione Articolo 49 si innesta in una ricca serie di attività che il Senato ha messo in campo per celebrare i 75 anni dall’entrata in vigore della carta fondamentale del nostro Paese.


Sono profondamente convinto che per rendere sempre più attuali e concreti i principi della Costituzione sia necessario partire dalle nuove generazioni e dai loro primi interlocutori: scuola e insegnanti, che sono perno della nostra società.

In tale cornice, l’educazione civica rappresenta dunque un insegnamento irrinunciabile, oggi reso ancora più efficace grazie all’impiego di strumenti didattici multimediali e innovativi, al concorso di ri-

sorse del terzo settore e ad un dialogo costante con le istituzioni.

Questo ambizioso progetto triennale ha saputo convogliare - assieme al sostegno morale del Senato - il supporto della Camera dei Deputati, di Parlamento e Commissione europea e delle Regioni, cogliendo la strategicità di una visione d’insieme necessaria su temi quali i diritti e le libertà fondamentali.


Ai ragazzi, alle loro famiglie e agli insegnanti va il mio caloroso saluto: c’è bisogno di tutti voi, del vostro entusiasmo e delle vostre energie per costruire insieme, giorno per giorno, quel “progresso civico” che la Carta Costituzionale ci invita a perseguire nell’interesse della Nazione e della nostra comunità nazionale.



VIVA **La**
Costi
tuzio
ne **È VIVA**

**Il progetto
educativo**

I numeri del progetto




236
Istituti

496
Classi

9.140
Alunni

20
Regioni

Le classi coinvolte nell'anno scolastico 2023/2024



Un progetto che ha avuto grande successo

Oltre 9 mila alunni coinvolti, la Costituzione è di tutti

Da Nord a Sud, quasi 500 le classi aderenti

Da settembre 2020 l'Educazione Civica è una **disciplina trasversale che interessa tutti i gradi scolastici**, a partire dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola superiore di II grado. L'insegnamento ruota intorno a **tre nuclei tematici: Costituzione, Sviluppo Sostenibile, Cittadinanza Digitale**.

Ogni istituto, secondo le linee guida del Ministero dell'Istruzione, deve dedicare all'insegnamento dell'Educazione Civica non meno di **33 ore per ogni anno scolastico**. La Fondazione Articolo 49 ha scelto di sviluppare – con il progetto “Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!” – materiali didattici per uno dei tre pilastri, quello relativo alla Carta Costituzionale. Lo ha fatto con **l'obiettivo di fornire agli insegnanti strumenti innovativi per spiegare una tematica complessa** e con la volontà di arrivare nel maggior numero di classi possibile.

Nell'anno scolastico 2023/2024, grazie al supporto fondamentale delle istituzioni e dei partner che hanno creduto nella bontà e nella qualità dell'iniziativa,

il progetto educativo è stato portato in tutte le regioni italiane, coinvolgendo 236 istituti, 496 classi, 9.140 alunni. I materiali sono tutti gratuiti e sempre nella disponibilità degli insegnanti che possono scegliere quando e come utilizzarli in base alle diverse metodologie di insegnamento.

La Fondazione Articolo 49 – proprio seguendo uno dei dettami della Costituzione – ha scelto di **portare il progetto in tutte le zone d'Italia, in grandi città e in piccoli centri**. La Lombardia è stata la Regione più rappresentata, con 105 scuole.

In totale il progetto “Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!” prevede 40 ore di formazione: ben oltre le 33 ore consigliate dal Ministero da dedicare all'Educazione Civica.



Alla fine del percorso le classi hanno partecipato a un contest che ha permesso loro di rielaborare il significato della Costituzione, attraverso dei progetti che hanno contribuito a realizzarne un'edizione speciale, riscritta proprio dai bambini.

Scopri come studenti e insegnanti hanno vissuto il progetto nel corso del 2023.

Il kit di materiali a disposizione dei docenti

Mettersi in gioco, calando gli insegnamenti nella realtà quotidiana

Il progetto è basato sulla didattica attiva e sul learning by doing

“Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!” ha messo a disposizione dei docenti un kit di materiali basati sulla **didattica attiva** e sul **learning by doing**, permettendo di portare su un piano concreto i principi fondamentali e le parole chiave che compongono la Costituzione.


Lo ha fatto in modo divertente, grazie al simpatico Martino, protagonista di materiali ad hoc che hanno aiutato gli insegnanti a interessare e coinvolgere le classi.

Così, sono state create le schede operative, per comprendere storicità e attualità della Carta, calando i principi fondamentali nella realtà della vita di classe. O il poster-puzzle, per far mettere in gioco bambine e bambini, insieme, nella produzione di un'opera collettiva basata sulla convivenza civile e sui diritti e doveri di ognuno e ognuna. O ancora il concorso finale, che ha arricchito il percorso e permesso alle classi di creare una loro personale versione della Costituzione.

Infine, 16 videoclip che hanno raccontato le avventure di Martino alla scoperta delle principali tematiche espresse nella Costituzione e degli articoli che vi fanno riferimento. Dalla storia della Costituzione alla sua composizione, dall'importanza del voto agli “inquilini” di Montecitorio, Palazzo Madama e Quirinale, per arrivare alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia della pace. Per un **viaggio immersivo e appassionante** attraverso la conoscenza delle norme che regolano la nostra vita quotidiana.

Scopri la sintesi dei materiali
didattici sulla Costituzione





Il progetto esce dalle aule di scuola per un nuovo punto di vista

“Misurare” la Costituzione? Si può grazie all’applicativo web

I concetti fondamentali si scoprono attraverso l'utilizzo della data visualization

“Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!” esce dalle aule delle scuole e offre un nuovo punto di vista sulla fruizione del testo della Carta. Lo fa grazie a un **applicativo web** che permette di “misurare” alcuni dei concetti e delle parole della Costituzione. Una misurazione che non è fine a se stessa, ma che intende mostrare attraverso la **data visualization** come alcuni dei **concetti fondamentali** che compongono il testo vengono proposti all’interno dei singoli articoli e delle singole disposizioni.

Il punto di partenza è la parola, come concetto che assume, a seconda delle sezioni, significati e sfumature differenti. **Lavoro**, **Minoranze**, **Unità**, **Uguaglianza** sono i concetti chiave che vengono percorsi ed esplorati, mostrando la ricorrenza delle singole parole e la presenza (o la compresenza) dei concetti.

Navigazione per tematica o per sezione/articolo sono differenti punti di ingresso che hanno in comune un unico obiettivo: far conoscere la Costituzione in una **modalità nuova** e che incuriosisce chi guarda.

L'applicativo è candidato all'Information is Beautiful Awards, il prestigioso premio internazionale che ogni anno riconosce i migliori prodotti nell'ambito della data visualization.



Il contest

Un concorso per raccontare la Costituzione nella quotidianità

Si è dato ampio spazio alla creatività e alla sensibilità degli alunni
Le scuole di ogni classe vincitrice hanno ricevuto in premio 25 computer

Il progetto educativo "Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!" ha messo i ragazzi della scuola primaria a contatto con gli articoli della Carta, dando loro la possibilità di conoscerli meglio e di vedere quanto siano in grado di rappresentare una guida anche per il presente, così come nella vita di tutti i giorni.

Nell'ottica della partecipazione - centrale per l'intera iniziativa - al termine del percorso educativo i bambini, guidati dai loro insegnanti, sono stati chiamati ad aderire al **contest "Evviva la Costituzione!"**.

Dando ampio spazio alla creatività e alla sensibilità degli alunni, si è chiesto loro di raccontare come percepiscono **la Costituzione nella loro quotidianità** e di rinnovare il loro impegno nel renderla uno

strumento vivo e sempre attuale. Il tutto in **maniera creativa**: le classi potevano infatti realizzare disegni, racconti, album fotografici, video o produrre altro materiale in grado di esprimere i loro pensieri riguardo alla Carta.

La partecipazione ha superato ogni aspettativa coinvolgendo oltre 3.000 studenti che hanno inviato 111 progetti. La Giuria ha selezionato i tre progetti vincitori: la scuola di ogni classe vincitrice ha ricevuto in premio una **fornitura di 25 computer** per poter allestire un'aula di informatica.





Scuola Primaria
Ordona Sud, Foggia

Classe 5ª B

Nome del progetto:
“La Costituzione passa da qui”



Scuola Primaria
San Gaetano, Roma

Classe 4ª A

Nome del progetto:
**“Buon Compleanno
Costituzione”**



Scuola Primaria
**Primaria Leoncini,
Campo Ligure (Genova)**

Classe 3ª A

Nome del progetto:
“Gli articoli della Costituzione”



La campagna stampa-web

Una grandissima visibilità sulle pagine dei quotidiani

Tre creatività firmate da Ale Giorgini su 19 testate per 50 giorni

Per garantire al progetto “Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!” la più ampia visibilità, **Fondazione Articolo 49 ha deciso di realizzare una campagna congiunta stampa e web** sulle principali testate giornalistiche italiane.

Grazie al supporto del noto **illustratore Ale Giorgini** sono state realizzate **tre creatività, pubblicate per oltre 50 giorni su 19 testate, di cui 7 di taglio nazionale**. In totale sono state **pubblicate oltre 80 pagine intere sui quotidiani**, raggiungendo più di 8 milioni di impression sul web.

La Fondazione Articolo 49 ha scelto di investire su una campagna sulla stampa italiana, ritenuta un mezzo autorevole e affidabile. I quotidiani nazionali, infatti, “firmano” le notizie, assicurandone la veridicità, contrastando le fake news, esprimendo al meglio ogni giorno i valori dell’articolo 21 della Costituzione dedicato alla libertà di stampa.

Secondo i dati Audipress, **ogni mese sono oltre 31 milioni le persone che in Italia leggono o sfogliano un quotidiano** (su carta e/o digitale): equivalgono a oltre il 60% della popolazione adulta. Questi numeri hanno così garantito alla campagna dedicata al progetto della Costituzione la più **ampia visibilità mediatica**.



Un progetto che piace anche alle aziende

Un modo per investire nel futuro e nelle nuove generazioni

Non solo istituzioni. Il progetto educativo “Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!” - per la sua capacità di **unire l'aspetto formativo a quello divulgativo**, concentrandosi sui giovanissimi - ha acceso l'interesse anche di **numerose aziende** che hanno deciso di **sostenere in maniera concreta il progetto**.

A decidere di essere partner dell'iniziativa sono state le aziende Catellani&Smith, Q8 Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e Bitron. Partner tecnico è invece Accenture Italia.

Si tratta di realtà molto diverse tra loro, ma con una caratteristica in comune: la **capacità di guardare costantemente al futuro**. Un aspetto, questo, che

è stato riconosciuto anche al progetto “Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!": puntare sui ragazzi significa infatti **investire nel nostro avvenire e in quello del nostro Paese**. Senza dimenticare che molti dei concetti chiave espressi dalla Costituzione sono un faro anche per l'attività quotidiana di queste aziende.

La migliore dimostrazione di come la Carta possa parlare davvero a tutti, ogni giorno, dal mondo della scuola a quello del lavoro, costruendo così un filo rosso che unisce le generazioni mettendo al centro diritti, partecipazione e inclusione.



Inclusione, equità e diversità “Una chiamata irrinunciabile”



Elisa Lanciani

Head of Organization,
People & Culture

Qual è l'aspetto che più vi ha colpito del progetto “Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!” e che vi ha convinto ad aderire?

Il progetto, strettamente ancorato al contesto italiano, si rivolge alle scuole primarie e a coloro che incarnano il futuro della nostra società. La sua profonda connessione con la Costituzione italiana lo rende per noi un'opportunità concreta per tradurre in azione il nostro impegno verso la costruzione di un mondo più inclusivo. Inoltre, siamo fieri di ricordare che la nostra azienda è nata in Italia e che mantiene ancora oggi salde connessioni con il territorio.

La decisione di partecipare a questo progetto è stata per noi una chiamata a cui non potevamo non rispondere, poiché il nostro impegno a fare la differenza per le nuove generazioni è una missione che portiamo avanti da lungo tempo.

Quale tra gli articoli della Costituzione sentite più vicino?

L'articolo 3. Così come lo Stato si impegna affinché non ci siano discriminazioni al suo interno, anche il Gruppo Bitron lavora per garantire un ambiente inclusivo per tutti i suoi dipendenti. I principi di Inclusione, Equità e Diversità devono essere alla base di tutti i rapporti lavorativi all'interno della nostra azienda. Partendo dal management, che deve essere un esempio e incarnare questi principi, garantendo un ambiente che permetta la piena libertà di espressione a tutti i dipendenti.

Quali valori, oltre a quelli espressi dalla Costituzione, ritenete sia importante tutelare?

Siamo convinti che la Costituzione raccolga già tutti i valori che ci rappresentano, in primis come cittadini. Inoltre, se letta con attenzione, essa ci indica la strada per il futuro. Comprendere la via indicata dalla Costituzione significa anche essere consapevoli delle sfide, attuali e future, e ci permette di lavorare per affrontarle in modo coeso. La realizzazione di tali obiettivi richiede un impegno continuo per migliorare la società in cui viviamo. Come Gruppo, per noi è fondamentale tutelare i principi raccolti all'interno della Costituzione, per questo ci impegniamo, ogni giorno, affinché i suoi valori siano parte di ogni scelta aziendale.

Il progetto è rivolto ai cittadini di domani. Quanto è importante per voi investire nel futuro?

Vorrei rispondere a questa domanda ricordando la vision del Gruppo Bitron: migliorare la qualità della vita delle persone e del mondo che le circonda. Questa è la frase che ci ripetiamo continuamente ogni giorno ed è la regola secondo cui prendiamo tutte le nostre decisioni. Il mondo di domani sarà una diretta conseguenza delle azioni che compiamo oggi, che determineranno quel mondo dove le nuove generazioni vivranno. Verso di loro abbiamo una responsabilità morale e sociale, dobbiamo riuscire a migliorare la qualità della loro vita e lasciargli un mondo migliore. Il fatto che questo progetto sia pensato per i ragazzi, per trasmettere loro i valori che li guideranno domani, non poteva essere più in linea con quello in cui crediamo.

“Promuovere la partecipazione per noi è davvero fondamentale”



Giulia Catellani

CFO

Tobia Catellani

CEO

Qual è l'aspetto che più vi ha colpito del progetto “Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!” e che vi ha convinto ad aderire?

Il progetto che valorizza e promuove la conoscenza della nostra Costituzione ci ha convinti perché crediamo che investire sulla formazione a tutto tondo dei nostri giovani sia fondamentale per responsabilizzare gli adulti di domani. Trasmettere ai bambini il senso civico è un'ottima base di partenza per far comprendere loro quanto sia importante essere parte attiva dello sviluppo economico, sociale e culturale del nostro Paese.

Cosa significa per voi l'articolo 49 della Costituzione e come lo declinate all'interno della vostra realtà?

In azienda siamo attenti a promuovere la partecipazione democratica e la libera espressione delle opinioni dei lavoratori, nel rispetto delle reciproche libertà. La promozione di valori analoghi a quelli dichiarati nell'art. 49 è dunque integrata nella nostra realtà. Proseguendo nel progetto sviluppato da nostro padre quando, nel 1989, fondò l'azienda, abbiamo mantenuto l'impronta originale, perseguendo l'obiettivo di far sì che ogni collaboratore si senta parte di un progetto comune e condiviso, in cui ognuno possa esprimere al meglio le sue capacità. Riteniamo che la partecipazione attiva di ogni elemento dell'organico e l'apertura al dialogo tra direzione, referenti di settore e collaboratori sia fondamentale per una buona riuscita del lavoro, in un clima sereno e di reciproca disponibilità.

Quale tra gli articoli della Costituzione sentite più vicino?

L'Art.4 (“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto...”) assieme all'Art. 37 (“Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione...”): in azienda poniamo molta attenzione agli aspetti sociali e diamo molta importanza al “welfare” inteso come benessere psico-fisico delle persone, promuovendo interventi mirati alla conciliazione del rapporto vita lavoro. Importante anche l'Art.41 (“L'iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale...”): nel costruire l'azienda che rispecchia il suo metodo di lavoro, a metà strada tra arte e artigianato, Enzo Catellani ha posto fin dall'inizio molta attenzione alla sostenibilità, privilegiando l'utilizzo di materiali naturali e riciclabili nella produzione delle lampade, così come nei relativi imballi. Infine l'Art. 9 (“La Repubblica promuove

lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”): l'utilizzo di tecniche di lavorazione artigianali non è stato mai disgiunto da una costante attenzione alle innovazioni tecnologiche e alla ricerca, funzionali anche al risparmio energetico, per essere sempre attenti all'ambiente e alla riduzione dei consumi.

Quali valori, oltre a quelli espressi dalla Costituzione, ritenete sia importante tutelare?

Nella nostra esperienza familiare e lavorativa cerchiamo di trasmettere alle persone e alle nuove generazioni il valore del lavoro svolto con impegno e determinazione, unito all'orgoglio di essere selezionati tra i migliori rappresentanti del “Made in Italy” nel nostro settore. Il rispetto per il prossimo, la correttezza nel comportamento, il rispetto delle regole e il senso di famiglia sono valori che devono essere tutelati, a beneficio della società intera.

Creare sostenibilità sociale “è la via per un futuro migliore”



Fortunato Costantino

Direttore Risorse Umane,
Affari Legali e Societari

Qual è l'aspetto che più vi ha colpito del progetto “Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!” e che vi ha convinto ad aderire?

Siamo convinti che l'impresa debba creare non solo benessere economico ma contribuire in modo significativo alla sostenibilità sociale per un futuro migliore.

Per questo abbiamo aderito con entusiasmo al progetto, che è in linea con l'obiettivo n. 4 dell'Agenda 2030 dell'Onu “Formazione di qualità”, supportando l'educazione delle giovani generazioni ad un sempre maggiore senso civico, affinché i ragazzi acquisiscano i principi e gli strumenti necessari per diventare cittadini consapevoli e partecipativi.

Cosa significa per voi l'articolo 49 della Costituzione e come lo declinate all'interno della vostra realtà?

Significa, innanzitutto, riconoscere il valore dell'esperienza e del confronto associativo per la crescita democratica del Paese e delle formazioni sociali in cui agisce l'individuo. Nel nostro quotidiano, poi, significa avere un rapporto di proficua collaborazione con le rappresentanze sindacali, a cui Q8 riconosce un ruolo cruciale per il continuo miglioramento dell'organizzazione del lavoro. In linea con la ratio dell'articolo 49 sosteniamo, inoltre, la cultura della partecipazione attraverso il coinvolgimento e lo stimolo all'impegno verso la collettività. Penso alle tante occasioni di volontariato aziendale, preziose opportunità per creare valore sociale grazie alla disponibilità dei dipendenti che in orario di lavoro svolgono attività di solidarietà per il territorio.

Quale tra gli articoli della Costituzione sentite più vicino?

Fermo restando che tutta la Costituzione rappresenta un imprescindibile patrimonio giuridico e culturale, nutriamo una vocazione particolare per l'articolo 3 che sin dal 1948 impronta i rapporti tra le persone sull'inclusione ed il principio di uguaglianza sostanziale. Riteniamo, infatti, che un'azienda socialmente sostenibile debba creare le condizioni del benessere umano, distribuendole equamente per classi sociali, genere e generazioni, realizzando contesti relazionali in cui, riducendo al minimo la disuguaglianza e la sperequazione, l'individuo sia effettivamente in grado di attuare i propri talenti, creando così valore aggiunto anche per la stessa organizzazione.

Quali valori, oltre a quelli espressi dalla Costituzione, ritenete sia importante tutelare?

Crediamo fermamente nella forza delle partnership tra stakeholder, di cui all'obiettivo 17 dell'Agenda 2030 dell'Onu. Solo collaborazioni inclusive, costruite su principi e valori, su una visione comune e su obiettivi condivisi, che mettano al centro le persone e il pianeta, consentiranno di affrontare le sfide globali in modo efficace e sostenibile e creare un futuro migliore per tutti noi.

Il progetto è rivolto ai cittadini di domani. Quanto è importante per voi investire nel futuro?

Investire nella cultura e nei progetti dedicati alle nuove generazioni rappresenta un impegno concreto alla creazione di futuri cittadini consapevoli, oltre che un valido sostegno al territorio, contribuendo a creare valore sociale, energia, sinergie e stimoli costanti per la costruzione di una società 5.0 sempre più sostenibile e umanocentrica.

Connessi al futuro. I computer agli studenti per ridurre le distanze



Accenture, azienda guidata dal talento e dall'innovazione con oltre 22.000 persone in Italia, si impegna attivamente per aiutare le giovani generazioni e gli Istituti del territorio nazionale e favorire un avvicinamento al mondo digitale garantendo una maggiore accessibilità ai device e alle tecnologie necessarie all'apprendimento. Attraverso il progetto Connessi al Futuro, in particolare, Accenture dona ogni anno alle scuole italiane fino a 1.500 computer ricondizionati, consentendo di rispondere a una urgenza sociale

particolarmente sentita: l'alfabetizzazione digitale dei ragazzi, spesso privata dal supporto di un'adeguata strumentazione di base per affrontare le nuove sfide poste dalla digitalizzazione.



La Costituzione è arrivata sui banchi di tutta Italia: ecco cosa è piaciuto di più

Le interviste realizzate nelle scuole di Torino, L'Aquila e Napoli

Dal 1° ottobre del 2023 in 496 classi delle scuole primarie di tutta Italia ha preso il via il progetto "Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!". **Insegnanti e alunni** hanno così avuto modo di **confrontarsi sulla Carta** che regola l'ordinamento italiano, scoprendone e riscoprendone il grande valore e la stretta connessione con il presente.

Ma perché gli insegnanti hanno deciso di partecipare a questa iniziativa? E cosa ha colpito maggiormente i bambini che si sono trovati per la prima volta di fronte agli articoli della Costituzione?

Sono solo alcune delle domande che si è deciso di rivolgere a docenti e alunni dopo qualche mese di attività. A rispondere una maestra e un alunno di Torino, dell'Aquila e di Napoli, in una **rappresentazione ideale delle scuole di tutta Italia**, dal nord al

sud, che con tanto entusiasmo hanno risposto alla chiamata di questo progetto. Da un lato le risposte più ponderate dei docenti, dall'altro quelle più semplici e dirette dei bambini, accomunate però da una cosa: la consapevolezza che approfondire la conoscenza della Costituzione è un'avventura importante, piacevole e formativa. E questo senza alcun limite di età.

La Fondazione Articolo 49 ringrazia le insegnanti degli istituti di Napoli, L'Aquila e Torino per avere creduto nel progetto e per aver risposto alle nostre domande, testimoniando l'importanza e la necessità di raccontare ai bambini temi complessi ma fondamentali per il loro futuro.



Così incoraggiamo i bambini a diventare cittadini consapevoli



Simonetta Piacenza

Insegnante

Scuola primaria Torino

Perché è importante spiegare ai bambini delle scuole primarie la Costituzione italiana?

Piacenza

La costituzione insegnata in classe crea un cittadino responsabile verso l'ambiente circostante, al rispetto degli altri e partecipativo nella società.



Maria Rita Cianfarano

Insegnante

Scuola primaria L'Aquila

Cianfarano

È importante avvicinare i bambini alla conoscenza della Costituzione italiana perché essa consente di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell'ambiente; consente di conoscere i principi democratici e della giustizia sociale; consente di costruire una



Nunzia Librone, Assunta Ugliano

Insegnanti

Scuola primaria Napoli

società più giusta e inclusiva fatta di cittadini consapevoli e responsabili, cittadini in grado di preservare i diritti dell'uguaglianza, della libertà e della solidarietà.

Librone - Ugliano

La Costituzione italiana contiene i principi fondamentali del vivere civile pertanto è

importante che anche i più piccoli, bambini della scuola primaria, inizino ad avere familiarità affinché ciascuno sia strumento di pace, di giustizia, di rispetto e di libertà utile al raggiungimento delle competenze sociali e civiche.

Perché ha deciso di aderire al progetto "Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!"?

Piacenza

Per far vedere "dal vivo" tramite le vostre slide come questa materia difficile da far comprendere a bambini del secondo ciclo di scuola primaria sia più accessibile come linguaggio ed interpretazione, ricorrendo ai personaggi animati da voi utilizzati nel materiale didattico fornitoci.

Cianfarano

Mi è sembrato da subito un percorso ben strutturato adatto ai bambini che si sono innamorati di Martino e delle sue storie.

Librone - Ugliano

Per dare continuità alla pianificazione progettuale che vede al centro della formazione dell'alunno l'educazione alla Legalità, da alcuni anni messa in atto dalla nostra istituzione scolastica. Tale intervento è stato realizzato con le Unità di apprendimento anche con la collaborazione della Polizia Stato, che ogni anno regala agli alunni delle classi IV un diario illustrato.

Qual è l'articolo della Costituzione che gli studenti hanno apprezzato di più?

Piacenza

L'Articolo 5 della Costituzione dove si parla delle autonomie locali. È importante che i bambini di ogni regione italiana conoscano gli Enti locali presenti sul territorio.

Cianfarano

Hanno apprezzato maggiormente quelli legati ai Principi fondamentali, in particolare gli articoli 3 e 10.

Librone - Ugliano

Gli alunni hanno mostrato maggiore interesse agli articoli relativi all'istruzione, in quanto si sono rispecchiati.

Quale tra gli articoli della Costituzione – come insegnante e cittadino/a – sente più vicino?

Piacenza

Per far capire (più da vicino) l'articolo 5 abbiamo portato i bambini in visita al Comune di Torino e grazie al sindaco i bambini in prima persona hanno sperimentato il senso civico dell'Ente locale, che amministra la nostra città.

Cianfarano

Sicuramente gli articoli 21 e 33: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione." "L'arte e la scienza sono libere e libere è l'insegnamento".

Librone - Ugliano

L'articolo 21, in quanto sancisce il concetto di libertà.

“Grazie Martino, sei stato un amico simpaticissimo” I bambini raccontano la Costituzione



Matteo

Scuola primaria Torino



Davide

Scuola primaria L'Aquila



Victoria

Scuola primaria Napoli

Cos'è per te la Costituzione?

Matteo

La Costituzione è un insieme di regole /leggi che vengono imposte dal parlamento.

Davide

È la legge più importante del nostro Paese e noi dobbiamo conoscerla per capire come difendere i nostri diritti e anche quelli degli altri.

Victoria

La costituzione è un insieme di norme che regolano la vita di ogni cittadino.

Qual è l'articolo della Costituzione che ti ha più colpito?

Matteo

L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro ed il popolo è sovrano (Articolo 1).

Davide

L'art. 10 e l'art. 34.

Victoria

L'articolo 30 perché mi appartiene, in quanto figlia di genitori separati. Con questo articolo entrambi devono provvedere al mio benessere.

Cosa ti è piaciuto di più dei video con Martino?

Davide

Lui è simpaticissimo e ci ha fatto conoscere tante cose nuove e importanti.

Victoria

La scena di Martino che parla con la mamma e dice di non voler andare a scuola.

Se potessi aggiungere un articolo, una frase, un pensiero nella Costituzione, cosa vorresti inserire?

Matteo

Mi piacerebbe introdurre il tema dell'inclusione, che noi pratichiamo ogni giorno con una nostra compagna, inteso come amicizia, rispetto e diritti per i bambini speciali.

Davide

Per cancellare le ingiustizie bisogna costruire pace, libertà e rispetto.

Victoria

Nessuno deve giudicare l'altro.



CIAO IO SONO MARTINO!





La seconda annualità è in partenza a settembre

Il progetto non si ferma qui: il focus si sposta ora sull'Europa

Il progetto “Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!” **non si ferma**. Anzi: già in origine è stato pensato per essere **un percorso pianificato su tre annualità scolastiche**, così da accompagnare gli alunni in un **itinerario completo, approfondito e a misura di bambino** alla scoperta della Carta, della sua applicazione a livello nazionale e dei valori che la Costituzione stessa difende e che si ritrovano anche in ambito europeo e globale.

E proprio **all'Europa e agli organi internazionali** è dedicata la **seconda annualità del progetto**, in partenza a settembre 2024, che proseguirà fino alla fine dell'anno.

A **pochi mesi dalle elezioni europee**, i ragazzi scopriranno in che modo i valori di pace, democrazia, libertà e rispetto dell'uomo - temi cardine della Costituzione italiana - vengano sostenuti e difesi anche a livello internazionale, tutelando così l'intera umanità a garanzia di una **coesistenza tra popoli pacifica e rispettosa**.

Dopo il primo anno dedicato alla nostra Carta e a cosa significhi essere “cittadini d'Italia”, quindi, i ragazzi allargheranno lo sguardo andando ad analizzare cosa voglia dire essere allo stesso tempo anche **“cittadini d'Europa”**, attraverso una visione di **cittadinanza globalizzata**.

Più nello specifico, con la seconda annualità l'attenzione si sposterà **dalla dimensione nazionale a quella europea**, aiutando bambine e bambini a ritrovare le parole chiave della Costituzione anche nella **missione fondativa dell'Ue e delle sue istituzioni**.

Un collegamento alle tematiche del primo anno permetterà di capire come siamo “perle di una stessa collana”, ovvero più Paesi uniti nella protezione dei diritti democratici. Da qui si andrà ad approfondire da **cosa nasce l'Ue, la sua storia e le sue tappe**, con focus sull'inno, la bandiera e la sua struttura - a partire dal Parlamento e dal Consiglio europeo - per arrivare fino alla moneta unica, l'Euro.



Spazio verrà dato anche **ai valori che l'Europa difende**: i ragazzi si interrogheranno sulle declinazioni di dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia in ottica europea. Il tutto seguendo uno schema didattico che, a partire dalle applicazioni riscontrate nella realtà, mostra la vicinanza dell'Ue a ciascuna e a ciascuno di noi, a ogni età.

Infine, si prevede di allargare ulteriormente lo sguardo, dando agli studenti le prime nozioni su

chi protegge i diritti nel mondo, con approfondimenti, tra gli altri, su Onu, Fao e Unesco.

La **formula vincente** che ha caratterizzato la prima annualità di "Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!" non cambia: agli insegnanti verrà messo a disposizione un **kit operativo** e una **serie articolata di risorse digitali gratuite** per organizzare le lezioni in classe, fortemente basate su un approccio esperienziale e induttivo. Sarà presente, ancora una volta, la **simpatica mascotte Martino**, che rac-

conterà ai bambini esperienze vicine al loro vissuto quotidiano, calando gli stimoli e le suggestioni nella loro realtà di tutti i giorni.

Un approccio, questo, che proseguirà anche **nel 2025**, quando il progetto "Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!" si concentrerà su **istituzioni e territorio**, in occasione del 55° anniversario della legge 281 del 1970 che ha dato vita alle Regioni.

In questo caso i ragazzi scopriranno di essere anche **"cittadini del territorio"**. Il percorso della terza annualità, infatti, darà loro modo di capire come lo

Stato si serva di organi e strutture per attuare le sue leggi sul territorio, che fungono da riferimento per la cittadinanza. Gli enti locali e i corpi dello Stato completano così la realizzazione dei valori costituzionali, valorizzando il territorio e il patrimonio delle comunità locali, avvicinando lo Stato ai cittadini. Un risultato, quest'ultimo, che dopo i tre anni di progetto, avvertiranno chiaramente anche gli alunni che hanno preso parte al progetto.



È la “più bella del mondo” e si può scoprire a ogni età

Il testo della Costituzione esiste - e resiste - da oltre 75 anni


Il progetto educativo “Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!” ha voluto portare la Carta sui banchi di scuola, dando la possibilità agli alunni di scoprirla in maniera giocosa e coinvolgente, in una versione pensata “a misura di bambino”.

Ma la Costituzione esiste - e resiste - da oltre 75 anni nella sua forma completa, in quella versione che ha fatto dire a molti che questa è “**la Costituzione più bella del mondo**”. Nelle prossime pagine viene riprodotta nella sua totalità, dall'articolo 1 - il celebre “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”, che tanti conoscono e ricordano a memoria - fino ai commi meno conosciuti, ma non per questo meno importanti.

La speranza è che gli alunni che hanno partecipato all'iniziativa “Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!” continuino a sfogliare e a scoprire la

Costituzione nei prossimi anni, soprattutto quando il progetto sarà terminato. Ma non solo: l'auspicio è anche che tutti gli adulti che hanno contribuito o siano interessati al progetto colgano l'occasione per **scoprire, riscoprire e approfondire questo testo**. Un passo per trasformarsi in cittadini ancora più partecipativi e attivi e, perché no, per trovarsi faccia a faccia con un testo che, sebbene abbia un profondo spirito normativo, può contenere più sorprese di quello che si pensi.

Ricordiamoci che il combustibile di cui parlava Piero Calamandrei all'inizio di questo libro siamo noi. La Costituzione parla di noi e ha bisogno del nostro sforzo quotidiano per vivere e continuare a guidare le nostre vite. Viva la Costituzione, la Costituzione è più viva che mai!





SOMMARIO

PRINCIPI FONDAMENTALI	58
PARTE PRIMA. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	
Titolo I. Rapporti civili	60
Titolo II. Rapporti etico-sociali	63
Titolo III. Rapporti economici	64
Titolo IV. Rapporti politici	67
PARTE SECONDA. ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	
Titolo I. Il Parlamento	68
Titolo II. Il Presidente della Repubblica	77
Titolo III. Il Governo	79
Titolo IV. La magistratura	81
Titolo V. Le Regioni, le Province, i Comuni	84
Titolo VI. Garanzie costituzionali	97
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	99

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali (*).

NOTE:

(*) *Comma introdotto dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.*

L'art. 3 della medesima legge costituzionale ha, inoltre, disposto quanto segue:

“1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.”

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici (*).

NOTE:

(*) *La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.*

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione

delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE PRIMA. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I. RAPPORTI CIVILI

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le

limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. (*)

NOTE:

() La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.*

Art. 27

La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte. (*)

NOTE:

() L'art. 27 è stato modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.*

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra».

Art. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II. RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme (*).

NOTE:

() Comma introdotto con l'articolo 1, comma 1, della legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1.*

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III. RAPPORTI ECONOMICI**Art. 35**

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art. 39

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali (*).

NOTE:

() L'art. 41 è stato così modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.*

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».

Art. 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV. RAPPORTI POLITICI

Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. (*)

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

NOTE:

() Comma introdotto dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.*

L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:

«1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».

Art. 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. (*)

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

NOTE:

L'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 ha aggiunto, in fine, un periodo al primo comma dell'art. 51.

Il testo originario del primo comma era il seguente:

“Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.”

Art. 52

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE SECONDA. ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I. IL PARLAMENTO

Sezione I. Le Camere

Art. 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (*).

NOTE:

() L'art. 56 è stato sostituito dapprima dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, poi modificato una prima volta dall'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 ed una seconda volta dall'art. 1 della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1.*

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».

In seguito, l'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha modificato l'art. 56. Il testo dell'articolo 56, come sostituito dalla legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, era il seguente:

«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:

«1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».

In seguito, l'art. 1 della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, ha modificato nuovamente l'art. 56. Il testo dell'articolo 56, come sostituito dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, era il seguente:

«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua

dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

L'art. 4 della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, ha, inoltre, disposto quanto segue:

«1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore».

Art. 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (*)

NOTE:

() L'art. 57 è stato dapprima sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, poi modificato una prima volta dall'art. 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, una seconda volta dall'art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ed una terza volta dall'art. 2 della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1.*

Il testo dell'articolo nella versione originaria era il seguente:

«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore».

Il testo dell'articolo 57 come sostituito dall'art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 2 così disponeva:

«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base di quozienti interi e dei più alti resti».

Si segnala inoltre che con la legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, si è provveduto all'assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.

L'art. 57 è stato poi modificato dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1. Il testo dell'art. 57, come modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, era il seguente:

«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:

«1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».

In seguito, l'art. 2 della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, ha modificato nuovamente l'art. 57. Il testo dell'articolo 57, come sostituito dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, era il seguente:

«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

L'art. 4 della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, ha, inoltre, disposto quanto segue:

«1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore».

Art. 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto (*).

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

NOTE:

() Il primo comma dell'art. 58 è stato modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1.*

Il testo originario del comma era il seguente:

«I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.»

Art. 59

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque. (*)

NOTE:

(*) Il secondo comma dell'art. 59 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1.

Il testo originario del comma era il seguente:

«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.»

Art. 60

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra (*).

NOTE:

(*) L'art. 60 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.»

Art. 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza (*).

NOTE:

(*) L'art. 68 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».

Art. 69

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Sezione II. La formazione delle leggi**Art. 70**

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

Art. 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge (*).

NOTE:

(*) L'art. 79 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere. Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione».

Art. 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale. (*)

NOTE:

(*) L'art. 81 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte».

L'art. 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha, inoltre, disposto quanto segue:

«1. La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:

a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;

b) l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all'andamento del ciclo economico, all'inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;

c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;

d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro;

e) l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;

f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;

g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.

2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:

a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;

b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall'articolo 4 della presente legge costituzionale;

c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.

3. La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013.

4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni».

L'articolo 6 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce che le disposizioni della medesima legge costituzionale si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Art. 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria.

TITOLO II. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura (*).

NOTE:

(* *Il secondo comma dell'art. 88 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.*

Il testo originario del comma era il seguente:

«Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato».

Art. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III. IL GOVERNO

Sezione I. Il Consiglio dei ministri

Art. 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale (*).

NOTE:

() L'articolo è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.*

Il testo originario era il seguente:

«Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni».

Sezione II. La Pubblica Amministrazione

Art. 97

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.*

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

NOTE:

() Al primo comma dell'art. 97 è stato premesso un nuovo comma dall'art. 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.*

L'articolo 6 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce che le disposizioni della medesima legge costituzionale si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Art. 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Sezione III. Gli organi ausiliari

Art. 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV. LA MAGISTRATURA

Sezione I. Ordinamento giurisdizionale

Art. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 109

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II. Norme sulla giurisdizione

Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione (*).

NOTE:

() I primi cinque commi dell'art. 111 sono stati introdotti dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.*

Si riporta di seguito l'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2:

«1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.»

Art. 112

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V. LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento (*).

NOTE:

() L'art. 114 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni».

Art. 115

(Abrogato) ()*

NOTE:

() L'art. 115 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione».

Art. 116

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n)* e *s)*, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. (*)

NOTE:

() L'art. 116 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali».

Si riporta di seguito l'art. 10, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

«1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato (*).

NOTE:

(*) L'art. 117 è stato sostituito dapprima dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato;

altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

In seguito, l'art. 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha modificato l'art. 117 come segue:

a) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: «sistema tributario e contabile dello Stato;» sono inserite le seguenti: «armonizzazione dei bilanci pubblici;»;

b) al terzo comma, primo periodo, le parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e» sono soppresse.

L'articolo 6 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce che le disposizioni della medesima legge costituzionale si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà (*).

NOTE:

() L'art. 118 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».

Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità (*).

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti (**).

NOTE:

() Comma introdotto con l'articolo 1, comma 1, della legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2.*

*(**) L'art. 119 è stato sostituito dapprima dall'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica».

Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

In seguito, l'art. 4 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha modificato i commi primo e sesto dell'art. 119. Il testo del primo comma dell'art. 119, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, era il seguente:

«I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa».

Il testo del sesto comma dell'art. 119, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, era il seguente:

«I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».

L'articolo 6 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce che le disposizioni della medesima legge costituzionale si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. (*)

NOTE:

(*) L'art. 120 è stato sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.»

Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica (*).

NOTE:

(*) L'art. 121 è stato modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale».

Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. (*)

NOTE:

(*) L'art. 122 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti».

Si riporta di seguito l'art. 5, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1:

«1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con

il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente».

Art. 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali (*).

NOTE:

(*) L'art. 123 è stato sostituito dapprima dall'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica».

In seguito, l'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha aggiunto, in fine, un comma.

Art. 124

(Abrogato) (*)

NOTE:

(*) L'art. 124 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione».

Art. 125

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione (*).

NOTE:

(*) Il primo comma dell'art. 125 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione».

Art. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso

comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. (*)

NOTE:

(*) L'art. 126 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio».

Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

Art. 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge (*).

NOTE:

(*) L'art. 127 è stato sostituito dall'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla

sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza».

Art. 128

(Abrogato) (*)

NOTE:

(*) L'art. 128 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni».

Art. 129

(Abrogato) (*)

NOTE:

(*) L'art. 129 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento».

Art. 130

(Abrogato) (*)

NOTE:

(*) L'art. 130 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione».

Art. 131

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna. (*)

NOTE:

() L'art. 131 è stato modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, che ha disposto la costituzione del Molise come regione a sé stante.*

Art. 132

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra (*).

() L'art. 132 è stato modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra».

Art. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI. GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I. La Corte costituzionale

Art. 134

La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. (*)

NOTE:

() L'ultimo capoverso è stato così modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.*

Il testo originario era il seguente: «sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione».

Art. 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. (*)

NOTE:

() L'art. 135 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. L'ultimo comma, inoltre, è stato modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.*

Il testo dell'articolo nella versione originaria era il seguente:

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.

I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra i cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.»

Il testo dell'articolo 135 come sostituito dalla legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, identico per i primi sei commi al testo vigente, all'ultimo comma così disponeva:

«Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.»

Art. 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II. Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali

Art. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni compresa quella all'Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione (*).

NOTE:

(*) *L'art. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, ha abrogato l'ultimo comma della VII disposizione transitoria e finale che così recitava: «I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni».*

VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali

attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni delegano loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate (*).

NOTE:

(*) *Il termine di cui alla XI disposizione transitoria e finale è stato prorogato al 31 dicembre 1963 dalla legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1.*

XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli (*).

NOTE:

() La legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, ha stabilito che i commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge costituzionale (10 novembre 2002).*

XIV

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI

Entro un anno dalla entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.



Fondazione Articolo 49 ETS
Via Rubens 19, Milano
T: 02 683381
E-mail: info@articolo49.it
Pec: articolo49@legalmail.it

Fondazione art 49 aderisce
al manifesto del Banco dell'energia



Elaborazione grafica,
impaginazione e redazione
a cura di WITHUB S.p.A.
Via Rubens, 19, 20158 Milano.

UN PROGETTO A CURA DI

WITHUB
Empowering content

IN COLLABORAZIONE CON



CON IL PATROCINIO
DELLA RAPPRESENTANZA IN ITALIA
DELLA COMMISSIONE EUROPEA



CON IL PATROCINIO
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI*



CON IL PATROCINIO DI



*ALL'EVENTO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DEL 12 OTTOBRE 2023 **CON IL PATROCINIO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, CONCESSO CON DECRETO N° 449 DEL 20/09/2023.

CON IL SOSTEGNO DI



SI RINGRAZIA



PARTNER TECNICO

